

GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE

DECISIONE N. 36 DEL 18.6.2026

Il Giudice Sportivo Nazionale,

- ritenuta la propria competenza a decidere ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 14 e 18 e seguenti del vigente Regolamento di Giustizia Sportiva FPI;
- letto ed esaminato il Referto di Riunione n. 623/2026 relativo alla manifestazione "Gymnasium Boxing Night – II Edizione" svoltasi in data 30 maggio 2026 presso il Campo Sportivo all'aperto di Via Bonacalza 146, Oggiona con Santo Stefano (VA), organizzata dalla ASD Gymnasium Boxing Club, per il Comitato Regionale FPI Lombardia;
- lette ed esaminate le Note e i Rilievi di Carattere Disciplinare riportate nel predetto Referto di Riunione, a firma del Commissario di Riunione;
- letto ed esaminato il Verbale Integrativo al Referto, redatto e trasmesso al Comitato Regionale FPI Lombardia dal Commissario di Riunione, con analitica descrizione degli episodi occorsi nel corso della manifestazione;
- ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 14 e 18 del Regolamento di Giustizia Sportiva FPI, assume il seguente:

PROVVEDIMENTO

- a)** rilevato che le dichiarazioni del Commissario di Riunione e/o di altro Ufficiale di Gara hanno presunzione di attendibilità e credibilità e sono da considerarsi fonte privilegiata, in quanto rese da soggetti che, in tale contesto, hanno un ruolo di terzietà rispetto alle parti in causa, alle società affiliate, agli atleti e ai soggetti accompagnatori;
- b)** rilevato che il Referto di Riunione è prova legale assistita da fede privilegiata in relazione ai fatti che il Commissario attesta essere accaduti in sua presenza, e che la sua messa in discussione va fatta con querela di falso e deferimento dell'arbitro alla Procura Federale (si veda per tutte Collegio di Garanzia del CONI, decisione n. 23 del 03/03/2021);
- c)** tenuto conto dell'art. 13 del Regolamento del Settore Pugilato Olimpico della FPI, che pone a carico della Società/Associazione organizzatrice la responsabilità di ogni eventuale disordine verificatosi nel corso della manifestazione pugilistica, nonché del puntuale adempimento di tutti i suoi impegni verso i pugili, i tesserati, gli affiliati e le Autorità Federali;
- d)** tenuto conto degli artt. 54 e 55 del Regolamento di Giustizia Sportiva della FPI, relativi alle norme di comportamento e alla responsabilità dei tesserati e degli affiliati;
- e)** tenuto conto dell'art. 33 del Regolamento del Settore Pugilato Olimpico, relativo ai doveri dei Secondi – Tecnici Sportivi, e in particolare del comma 5, che impone ai secondi di mantenere un contegno di rigoroso rispetto verso l'operato dell'Arbitro, dei Giudici e degli altri Ufficiali di Gara durante lo svolgimento delle riprese;
- f)** tenuto conto dell'art. 27 del Regolamento del Settore Tecnici Sportivi della FPI, relativo alla responsabilità dei Tecnici e all'etica comportamentale;

g) tenuto conto dell'art. 55, comma 4, del Regolamento di Giustizia Sportiva FPI, che pone a carico degli affiliati la responsabilità del mantenimento dell'ordine pubblico per le competizioni dalle stesse organizzate, stabilendo che la mancata richiesta dell'intervento della forza pubblica comporta, in ogni caso, un aggravamento della sanzione;

CONDANNA

1. **Il Tecnico Alfonso Sito**, tesserato per l' ASD Gymnasium Boxing Club, alla sanzione della **sospensione di mesi 2 (sessanta giorni) a svolgere ogni tipo di attività agonistica e federale**, ai sensi dell'art. 59 del Regolamento di Giustizia Sportiva della FPI, per essere venuto meno al dovere di scrupolosa osservanza degli artt. 54 e 55 del Regolamento di Giustizia Sportiva FPI, dell'art. 27 del Regolamento del Settore Tecnici Sportivi della FPI e dell'art. 33, comma 5, del Regolamento del Settore Pugilato Olimpico. In particolare, al termine della proclamazione del verdetto dell'incontro attuava un atteggiamento antiregolamentare e gravemente scorretto, urlando il proprio dissenso verso il Commissario di Riunione e la giuria, rivolgendo espressioni gravemente lesive della loro professionalità e dell'immagine della Federazione, proferendo frasi di contenuto minaccioso nei confronti degli ufficiali di gara. Il comportamento si protraeva oltre la fine della manifestazione, con il rifiuto di corrispondere i compensi alla giuria e di firmare le relative distinte IBAN.

Fatti accertati in Oggiona con Santo Stefano (VA) a far data dal 30 maggio 2026.

CONDANNA ALTRESI'

2. **La ASD Gymnasium Boxing Club**, società organizzatrice della manifestazione, alla sanzione dell'**ammenda pari a due quote di affiliazione**, ai sensi degli artt. 59 e 60 del Regolamento di Giustizia Sportiva della FPI, per non aver garantito il corretto svolgimento della manifestazione, in violazione dell'art. 13 del Regolamento del Settore Pugilato Olimpico e degli artt. 54 e 55 del Regolamento di Giustizia Sportiva FPI. In particolare, la società organizzatrice non ha assicurato un adeguato servizio d'ordine né la presenza della forza pubblica, nonostante la presenza di circa 350 spettatori, consentendo il verificarsi di ripetuti episodi di indisciplina del pubblico e di comportamenti irrispettosi nei confronti del Commissario di Riunione e degli ufficiali di gara. La Segretaria della società ha altresì interferito con le disposizioni del Commissario di Riunione in merito allo svolgimento dello spettacolo accessorio (ring girl). L'assenza del servizio d'ordine, espressamente rilevata nel Referto, costituisce circostanza aggravante ai sensi dell'art. 55, comma 4, del Regolamento di Giustizia Sportiva FPI.

Fatti accertati in Oggiona con Santo Stefano (VA) a far data dal 30 maggio 2026.

Dispone la comunicazione e la pubblicazione del presente provvedimento secondo quanto previsto dal vigente Regolamento di Giustizia Sportiva.

Il Giudice Sportivo Nazionale

Avv. Massimo Vannini

